

REGOLAMENTO DELLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MUZZANO

Art. 1 – Base legale

Il presente regolamento si fonda sulla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (artt. 37 e 39).

Art. 2 – Istituzione di un servizio di mensa sociale per gli scolari delle scuole elementari di Muzzano

Nel Comune di Muzzano è istituito un servizio di mensa sociale per gli scolari delle scuole elementari comunali; il Municipio provvede a gestirlo nei modi più appropriati.

Il Municipio può affidare il servizio o parte di esso ad un ente esterno tramite mandato ai sensi dell'art. 193. b. LOC. In ogni caso, esso resta responsabile dell'erogazione del servizio, per la sua qualità, la sua efficienza e per il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nella rispettiva ordinanza di applicazione.

Art. 3 – Scopo, aventi diritto

Per motivi infrastrutturali, organizzativi e di qualità del servizio può essere ammesso alla mensa un numero massimo di 15 scolari.

Di conseguenza, il servizio di refezione è istituito per:

- a. in via prioritaria quale aiuto sociale per le famiglie domiciliate a Muzzano che non hanno la possibilità di occuparsi dei propri figli nella pausa di mezzogiorno. Si tratta in modo particolare di famiglie monoparentali e/o di quelle i cui coniugi, per motivi finanziari, sono entrambi costretti a svolgere un'attività lucrativa.
- b. In via subordinata, e qualora vi siano posti disponibili, secondo l'ordine d'entrata e la situazione finanziaria, per le famiglie che non possono occuparsi dei propri figli durante la pausa di mezzogiorno, pur non presentando un carattere sociale.

Art. 4 – Domande di ammissione

Le domande di ammissione al servizio in oggetto devono essere inoltrate annualmente entro il 31 maggio, su formulario ufficiale, al Municipio di Muzzano motivate e documentate.

Questo comunica la sua decisione entro fine giugno.

Il Municipio può prendere in considerazione domande di ammissione giunte al di fuori del periodo di iscrizione a seconda della situazione, in particolare in caso di nuovi arrivi e di comprovate mutate condizioni familiari.

È ammesso il superamento del numero massimo in caso di nuovi arrivi durante l'anno scolastico che presentano difficoltà economiche, come al punto a dell'art. 3.

Non sono ammesse frequenze sporadiche della mensa se non per motivi gravi e/o urgenti della famiglia, da concordare con la Direzione d'istituto.

Art. 5 - Distribuzione dei pasti

I pasti sono preparati presso la Scuola dell'infanzia e trasportati presso la sala multiuso del centro comunale.

Art. 6 - Assenze

Per motivi organizzativi eventuali assenze devono essere tempestivamente notificate alla direzione o al docente titolare il giorno precedente o al più tardi entro le ore 08.30 del giorno di assenza.

In caso di mancato avviso il pasto viene fatturato.

Art. 7 – Sorveglianza

Gli allievi sono sorvegliati durante la pausa di mezzogiorno, dalla fine delle lezioni del mattino (ore 11.45) all'inizio di quelle pomeridiane (ore 13.15). Per nessuna ragione gli scolari possono allontanarsi dagli spazi scolastici senza l'autorizzazione del responsabile presente.

Art. 8 – Sospensioni, esclusione

Il Municipio si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di mancata disciplina o di comportamenti poco opportuni.

Art. 9 - Criteri d'assoggettamento, modalità di riscossione

Tutte le famiglie degli scolari facenti capo al servizio mensa sono chiamate al pagamento di una tassa di refezione determinata sulla base di tariffario definito annualmente dal Municipio.

La fatturazione dei pasti viene effettuata trimestralmente da parte dell'Amministrazione comunale o eventualmente dall'ente che potrà essere incaricato dal Municipio per garantire il servizio.

Art. 10 - Tariffe

La partecipazione alle spese del servizio va da un minimo di Fr. 8.- ad un massimo di Fr. 15.- per pasto ed è fissata dal Municipio.

Il Municipio può applicare un tariffario differenziato, nei casi in cui una famiglia sia al beneficio di aiuti sociali ed ordinari applicando un prezzo di favore, o nei casi in cui le famiglie presentino redditi elevati, nella circostanza di disponibilità di posti, applicando un prezzo maggiorato. In ogni caso il prezzo non potrà essere inferiore a fr. 8 o superiore a fr. 25.00.

Art. 11- Deleghe e applicazioni

Il Municipio tramite ordinanza stabilisce:

- Le tariffe e la loro differenziazione di cui all'art. 10.
- I criteri di dettaglio per l'accesso alle diverse tariffe.
- Le norme di applicazione e di procedura del presente regolamento.

Art. 12- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente alla ratifica del Consiglio di Stato delegata alla Sezione degli Enti Locali.